REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO

Assunto il 11/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1906

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14445 DEL 11/10/2024

Oggetto: RIESAME CONSERVATIVO E CONVALIDA IN AUTOTUTELA DEL DECRETO DIRIGENZALE N. 10558 DEL 19 OTTOBRE 2020 EX ART. 21 NONIES CO. 2 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022*";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante *"Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022*" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026*";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

DATO ATTO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 2^ sede farmaceutica del Comune di Gioia Tauro (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via Roma n. 128, dal defunto dott. Vincenzo Tripodi in capo all'erede testamentario dott.ssa Giuseppina Tripodi, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

- l'azienda commerciale connessa al diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Gioia Tauro è gestita in forma di impresa individuale sotto la ditta "*Farmacia Erede del Dr. Vincenzo Tripodi di Giuseppina Tripodi*";

- con il suddetto decreto dirigenziale n. 10558/2020 si è altresì provveduto a prendere atto della nomina del dott. Antonio Sorace a direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della suddetta farmacia;

PRESO ATTO CHE:

- la Commissione Farmaceutica dell'ASP di Reggio Calabria, come evincesi dal verbale trasmesso con nota prot. n. 67437 del 4 ottobre 2024, all'esito della visita ispettiva effettuata in data 3 ottobre 2024 presso i locali della farmacia ha rilevato: << *la circostanza che la natura di impresa individuale della farmacia, come evidenziata nel citato decreto regionale di autorizzazione all'esercizio, non si concilia con la circostanza risultante dal medesimo decreto che la direzione tecnica della farmacia sia affidata a farmacista diverso dalla titolare stessa, in capo alla quale, peraltro, al tempo dell'adozione del decreto stesso, difettava il possesso dei requisiti per l'assunzione della titolarità, maturati soltanto con decorrenza dal 18 luglio 2022 (…)*>>;

- la Commissione Farmaceutica aziendale ha demandato al competente Settore del Dipartimento "*Salute e Welfare*" ogni valutazione ed intervento in merito al decreto dirigenziale n. 10558/2020 in forza del principio di autotutela;

RICHIAMATI:

- l'art. 12, comma 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475, che dispone: << *il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso*>>;

- l'art. 12, comma 8, della legge 2 aprile 1968 n. 475, che dispone:<< *il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente*>>;

- l'art. 14 del DPR n. 1275/1991, ai sensi del quale il farmacista titolare individuale della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa;

- l'art. 11, comma 1, della legge 362 del 1991, che ha sostituito l'art. 11, comma 1 della legge 475/1968, che dispone: "*il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia*";

- l'art. 119, comma 1, del R.D. 1265/1934 enuncia l'inscindibilità tra il farmacista imprenditore ed il farmacista-professionista, prevedendo che "*il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente (…)*";

DATO ATTO CHE:

- il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020 risulta inficiato da vizio di legittimità, *sub specie* di violazione di legge, per violazione dell'art. 12, commi 2 e 8, della legge 2 aprile 1968 n. 475, in quanto il riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia è avvenuto in capo a farmacista priva, al tempo dell'adozione del provvedimento, dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa per l'assunzione della titolarità individuale di farmacia privata; difatti, la dott.ssa Giuseppina Tripodi, erede testamentario del dott. Vincenzo Tripodi - già titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Gioia Tauro in virtù del decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 3343 del 24 luglio 1972 - farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale di Reggio Calabria a far data dal 10 novembre 1998 al n. 1267, alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento del trasferimento *mortis causa* della suddetta farmacia non risultava

ancora in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 per l'assunzione della titolarità individuale di farmacia privata, come evidenziato nel sopracitato verbale ispettivo redatto dalla Commissione Farmaceutica dell'ASP di Reggio Calabria;

- il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020 risulta altresì inficiato da vizio di legittimità, *sub specie* di violazione di legge, per violazione dell'art. 14 del DPR n. 1275/1991, dell'art. 11, comma 1, della legge 362 del 1991 e dell'art. 119, comma 1, del R.D. 1265/1934, in quanto ha preso atto della nomina a direttore tecnico della suddetta sede farmaceutica di un farmacista (dott. Antonio Sorace) diverso dal titolare individuale, in violazione del principio di uni-titolarità ed uni-direzione della farmacia sancito dalla sopracitata normativa, in base al quale il farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 475/1968 e titolare di farmacia esercitata in forma di impresa individuale, deve assumerne obbligatoriamente la direzione tecnico-professionale;

- pertanto il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020 risulta annullabile ai sensi dell'art. 21 *nonies*. comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 21 *nonies*, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede la possibilità, per l'amministrazione cui compete l'azione di annullamento, di convalidare, in alternativa, il provvedimento annullabile sanandone i vizi, disponendo che: << *È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole* >>;

- l'atto di convalida con il quale la Pubblica Amministrazione sana in vizi relativi ad un precedente atto amministrativo illegittimo, deve menzionare l'atto da convalidare, il vizio da cui è affetto l'atto, la volontà di convalidarlo sanando il vizio indicato, e deve avere ad oggetto atti annullabili che non siano stati ancora annullati e relativamente ai quali l'autorità che abbia emanato l'atto da convalidare sia ancora dotata del relativo potere (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 6 del 26 agosto 1991); l'atto di convalida, che produce effetti retroattivi, può essere adottato in alternativa all'annullamento dell'atto illegittimo, allorché sussista un interesse alla conservazione dell'atto ed entro un termine ragionevole, sulla base del generale potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione;

- la convalida è un atto di manifestazione di volontà emanato dalla medesima autorità amministrativa che ha emanato l'atto invalido, inteso ad eliminare il vizio da cui lo stesso è inficiato, ed è un tipo di provvedimento per cui <<*vale la regola che gli atti di convalescenza, secondo principi desumibili anche dal codice civile (artt. 1399 e 1444), devono contenere la menzione dell'atto da convalidare, la indicazione del vizio che lo inficia, e una chiara manifestazione di volontà di eliminare il vizio (animus convalidandi)*>> (Consiglio di Stato IV, 14 dicembre 2004, n. 7941);

- avverso il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020 non risulta pendente alcun ricorso giurisdizionale innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR - Consiglio di Stato);

RITENUTO, pertanto, ai fini di una corretta azione amministrativa, di dover riesaminare in autotutela, con esito conservativo, il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020 e conseguentemente:

- convalidare in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020, sanandone i vizi di legittimità riscontrati, in considerazione dell'interesse a confermare il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della 2^ sede farmaceutica del Comune di Gioia Tauro (RC), nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Roma n. 128, dal defunto dott. Vincenzo Tripodi in capo all'erede testamentario dott.ssa Giuseppina Tripodi, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

- confermare integralmente il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020

PRESO ATTO CHE:

- la dott.ssa Giuseppina Tripodi, farmacista, a decorrere dal 18 luglio 2022, risulta in possesso dei requisiti necessari per l'assunzione della titolarità individuale di farmacia privata, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475;

- la dott.ssa Giuseppina Tripodi ha assunto l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Gioia Tauro, corrente alla Via Roma n. 128 sotto la ditta individuale "*Farmacia Erede del Dr. Vincenzo Tripodi di Giuseppina Tripodi*"

- ex art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii, essendo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI RIESAMINARE in autotutela con esito conservativo il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020;

2. DI CONVALIDARE in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 2, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020, sanandone i vizi di legittimità riscontrati, in considerazione dell'interesse a confermare il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della 2^ sede farmaceutica del Comune di Gioia Tauro (RC), nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Roma n. 128, dal defunto dott. Vincenzo Tripodi in capo all'erede testamentario dott.ssa Giuseppina Tripodi, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

3. DI CONFERMARE integralmente il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 10558 del 19 ottobre 2020;

4. DI PRENDERE ATTO CHE:

- la dott.ssa Giuseppina Tripodi, farmacista, a decorrere dal 18 luglio 2022, risulta in possesso dei requisiti necessari per l'assunzione della titolarità individuale di farmacia privata, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475;
- la dott.ssa Giuseppina Tripodi ha assunto l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Gioia Tauro, corrente alla Via Roma n. 128 sotto la ditta individuale "*Farmacia Erede del Dr. Vincenzo Tripodi di Giuseppina Tripodi*" - ex art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii, essendo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

5. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla farmacista interessata;

6. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Gioia Tauro (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

7. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679*;*

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)